

Anche il sistema di esatta previsione del gettito ICI, da cui dipendeva in passato la determinazione dei contributi erariali, attese le necessarie rettifiche dovute anche alla revisione generale delle tariffe d'estimo, dava luogo a procedure lunghe di riliquidazione per i notevoli scostamenti, che si verificavano tra dati inizialmente stimati e dati definitivamente accertati per l'importo del gettito dell'ICI.

8. L'indebitamento degli enti locali.

Il debito residuo alla fine dell'esercizio rappresenta il livello complessivo di indebitamento degli enti locali, mentre i mutui concessi nell'anno di riferimento costituiscono il nuovo flusso di indebitamento; il pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento con scadenza nell'anno determina, a sua volta, una riduzione nell'esposizione complessiva.

L'analisi della situazione debitoria degli enti locali faceva registrare al 1° gennaio 1994 l'importo di lire 66.630 miliardi per mutui in ammortamento; la consistenza di detti mutui al 1° gennaio 1995 ammontava a lire 63.772 miliardi, con una situazione pressoché stazionaria (si avverte, per l'indebitamento a breve termine, che le anticipazioni di tesoreria registrano, invece, una diminuzione, passando da lire 270 miliardi al 1° gennaio 1994 a lire 155 miliardi al 1° gennaio 1995). Si deve, peraltro, osservare che oltre al dato assoluto di flessione complessiva del debito, è particolarmente significativo il dato dell'incidenza della quota capitale rispetto all'ammontare complessivo delle rate di ammortamento; quota che è passata dal 47,4% del 1994 al 50,2% del 1995 (gli importi sono: lire 6.235 miliardi per il 1994 e lire 6.416 miliardi per il 1995). Ciò ha determinato una riduzione sostanziale dell'esposizione debitoria complessiva.

9. Considerazioni sulle nuove norme riguardanti la finanza locale

Si analizzano in questa parte, succintamente, solo alcune delle norme più rilevanti sulla finanza locale emanate e/o entrate in vigore nell'anno 1995.

Si tratta di quei provvedimenti, che hanno inciso in maniera più profonda sull'ordinamento della materia, con importanti riflessi sul sistema finanziario degli enti locali; soffermarsi su tutte le disposizioni, che in dettaglio regolano aspetti particolari dell'argomento, molto numerose, richiederebbe una trattazione troppo minuziosa, non congrua rispetto ai compiti della presente analisi.

L'esame delle disposizioni della legge finanziaria 1995 e del provvedimento collegato (legge 23/12/1994, n. 724), che riguardano la finanza locale, recano varie innovazioni.

Per quanto riguarda il personale degli enti locali è da richiamare la disposizione (art. 22, comma 11, della legge n. 724 del 1994), che esenta gli enti locali territoriali dalle norme restrittive in materia di divieto di nuove assunzioni e di mobilità del personale in esubero, a meno che non si tratti di enti che versino in situazioni strutturalmente deficitarie.

L'art. 22 citato prevede anche l'obbligo per le amministrazioni locali in dissesto, della rilevazione dei carichi di lavoro; successivamente è intervenuto al riguardo il decreto legge 15/6/1994, n. 376 (art. 2), reiterato, per cui gli enti con popolazione non superiore a 15.000 abitanti, non in situazione strutturalmente deficitaria, sono esonerati dalla rilevazione dei carichi di lavoro, mentre per quelli che eccedono detto limite demografico è competente la Giunta ad attestare che la metodologia seguita per determinare i carichi di lavoro sia congrua (in precedenza la competenza spettava al Dipartimento della funzione pubblica; v. da ultimo l'art. 3 del D.L. 4.4.1996 n. 188 non convertito).

L'art. 32, comma 8, della citata legge n. 724/1994 determina l'obbligo per i comuni di aggiornare il canone per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile.

L'art. 35 della stessa legge regola le condizioni per l'emissione di titoli obbligazionari da parte degli enti territoriali.

L'art. 37 successivo integra la disciplina circa i limiti all'indebitamento per gli enti locali dissestati.

L'art. 39 regola le procedure per la definizione agevolata delle violazioni edilizie (opere abusive ultimate entro il 31/12/1993).

La legge 23/12/1994, n. 725 (legge finanziaria 1995) determina, per quanto riguarda la finanza locale, la dotazione, per il triennio 1995/97, del Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (capitolo 7236/Interno) e del Fondo per lo sviluppo degli investimenti (capitolo 7232/Interno).

Con il decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con legge 22 marzo 1995, n. 85, venivano adottate misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica.

Si rideterminavano gli interventi dello Stato a favore della finanza locale, disciplinando il sistema di riequilibrio dei trasferimenti ordinari e consolidati a decorrere dal 1995 (su tale sistema si è già detto nella parte relativa ai trasferimenti), operando una riduzione delle risorse erariali trasferite a province e comuni per lire 670 miliardi.

Altre disposizioni riguardavano gli enti dissestati e la possibilità di modifica delle aliquote dell'ICI (su di esse si dirà in seguito), l'estensione della conciliazione giudiziale ad alcuni tributi locali, la possibilità per gli enti locali di fruire per il 1995 delle quote non ancora utilizzate dei contributi statali, assegnati sulle rate di ammortamento dei mutui ordinari da contrarre per gli esercizi precedenti (dal 1988 al 1992).

Il sistema di determinazione dei trasferimenti statali agli enti locali è stato successivamente rideterminato con il decreto legge 27/10/1995, n. 444 convertito con legge 20 dicembre 1995, n. 539⁵.

Con tale disposizione, della quale si è trattato in sede di analisi dei trasferimenti, si determinava la quota dei trasferimenti ordinari sulla base dei gettiti ICI e INVIM comunicati dal Ministero delle Finanze alla data del 13 luglio 1994, anche ai fini della riduzione prevista dall'art. 3 del citato D.L. n. 41 del 1995; si regolavano i conguagli dovuti per il gettito ICI, si aggiornava il sistema dell'operazione di riallineamento dei contributi ordinari e consolidati nonché del fabbisogno standardizzato ai fini della determinazione dei trasferimenti per gli anni 1996 e seguenti; si ammetteva la possibilità di accedere alla Cassa depositi e prestiti nel periodo di sottoscrizione di prestiti obbligazionari (modificando in tal senso l'art. 35 della legge n. 724 del 1994); si disciplinava il nuovo sistema di liquidazione e riscossione delle addizionali erariali alla imposta di consumo sull'energia elettrica, svincolandolo dal calcolo relativo all'entità dei trasferimenti erariali; si estendeva la possibilità di autorizzare l'assunzione di mutui a favore degli enti locali per la copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto locali per l'esercizio 1994, con il concorso di un contributo erogato dallo Stato di lire 660 miliardi annui; si definivano forme di intervento diverse (partecipazione della Cassa DD. e PP. alla Agenzia romana per il giubileo S.p.A., interventi per la salvaguardia di Venezia); si disciplinava il differimento dei termini di entrata in vigore di alcune disposizioni innovative previste dal decreto legislativo n. 77 del 1995 in materia di regolamenti e di bilancio.

Con il decreto legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito con legge 29 marzo 1995, n. 95 il Governo ha emanato disposizioni urgenti per la ripresa dell'attività imprenditoriale⁶.

L'art. 4 di tale norma prevedeva l'adozione di un regolamento (non ancora emanato) al fine di favorire l'operatività delle disposizioni concernenti la costituzione di società miste per l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere pubbliche, già disciplinata con legge 23/12/1992, n. 498; regolava il trasferimento di beni destinati a servizio pubblico in favore di dette società da parte dei comuni e province; prescriveva il termine del 30/1/1995 per l'adeguamento delle aziende speciali alle disposizioni dell'art. 23 della legge n. 142 del 1990; determinava gli atti fondamentali delle aziende e delle istituzioni soggetti ad approvazione da parte dell'ente locale, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 142/1990; regolava la partecipazione della Cassa DD. e PP. al capitale di società finanziarie o di servizi; disciplinava i termini di pagamento di alcuni tributi locali.

Con il decreto legge 7/4/1995, n. 155, più volte reiterato e non convertito⁷ sono state dettate disposizioni relative al reclutamento, allo stato di servizio ed alla carriera dei segretari comunali e provinciali.

Con il decreto legge 15/6/1994, n. 376, più volte reiterato e non convertito⁸ è stato disciplinato il sistema della determinazione del personale eccedente per gli enti dissestati; la corresponsione anticipata dei fondi da parte del Ministero dell'Interno per il personale di detti enti posti in mobilità; le procedure di mobilità ed assunzione negli enti locali, che non versano in situazioni strutturalmente deficitarie; misure di agevolazione della mobilità dei segretari comunali e provinciali; il termine di prescrizione per i giudizi di responsabilità per i casi previsti dall'art. 1, comma 7, del D.L. n. 324 del 1993, convertito dalla legge 27/10/1993, n. 423; erano, inoltre, previste altre prescrizioni particolari.

⁵ Tale provvedimento risale, nella sua prima formulazione, al D.L. 1/3/1995, n. 61, reiterato successivamente con il D.L. 29/4/1995, n. 138; 28/6/1995, n. 255; 28/8/1995, n. 357 e da ultimo con il D.L. di cui sopra.

⁶ I precedenti decreti, reiterati e non convertiti nei termini costituzionali sono i seguenti: D.L. 31/5/1994, n. 331; D.L. 30/7/1994, n. 478; 30/9/1994, n. 559 e 30/11/1994, n. 658.

⁷ I successivi decreti sono: 30/6/1995, n. 267; 1/9/1995, n. 367; 30/10/1995, n. 452; 23/12/1995, n. 571; 1/3/1996, n. 98; 29/4/1996, n. 235.

⁸ I successivi decreti sono i seguenti: D.L. 1/8/1994, n. 492; 11/10/1994, n. 574; 9/12/1994, n. 676; 8/2/1995, n. 33; 7/4/1995, n. 106; 10/6/1995, n. 224; 3/8/1995, n. 323; 2/10/1995, n. 414; 4/12/1995, n. 514; 31/1/1996, n. 38; 4/4/1996, n. 188.

Con il decreto legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, il Governo ha disposto il differimento di alcuni termini in materia tributaria,⁹. In particolare, per quanto riguarda la finanza degli enti locali si ricorda il differimento del termine per il versamento dell'ICI dovuta per il 1994 al 28 aprile 1995 per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato; la proroga al 31/12/1995 dei contratti di concessione per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e le pubbliche affissioni, scadenti il 31/12/1994; la proroga al 30/9/1995 per l'approvazione del regolamento relativo alla predetta imposta; la proroga al 31/12/1995 dei contratti di appalto per la riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'emanazione del relativo regolamento, nonché per la denuncia ed il versamento di tale tassa; la proroga del termine per la consegna dei ruoli e per l'approvazione del regolamento per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani al 30/9/1995; la fissazione al 31/1/1995 del termine di scadenza dei contratti di tesoreria comunale; la convalida del termine del 20/7/1994 per la denuncia dell'ICIAP.

Con decreto legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, il Governo ha disposto il differimento di termini di legge per interventi concernenti la pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda gli enti locali con l'art. 5 di detta disposizione è stata rideterminata la disciplina dei consorzi fra enti locali (artt. 25 e 60 della legge n. 142 del 1990) nonché il termine per la loro revisione (30 aprile 1996); è stato prorogato al 31/12/1995 il termine per l'istituzione di nuove province; sono previste ulteriori norme di sanatoria di situazioni pregresse.

Si devono, ora, esaminare le nuove disposizioni introdotte per l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali con il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

Tale provvedimento costituisce certamente l'atto normativo più rilevante emanato nell'anno 1995, sia perchè opera il coordinamento di una numerosa serie di disposizioni emanate a far tempo dal 1911, sia perchè reca norme innovative sostanziali per la disciplina della materia trattata, sulla base della delega conferita con l'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Riguardo a tale normativa si è più volte pronunciata questa Corte dei conti: le Sezioni riunite con parere reso in sede di esame dello schema preliminare nella seduta del 19/12/1994; la Sezione enti locali, con referto speciale al Parlamento reso nell'adunanza del 15/12/1995, ai sensi dell'art. 13 della legge 26/2/1982, n. 51; ancora le Sezioni riunite in sede consultiva di esame del progetto di modifica dello stesso decreto, nelle due adunanze del 19 e 29 aprile 1996.

Si rinvia, pertanto, per quanto riguarda le molteplici questioni segnalate, in relazione alle disposizioni particolari del decreto in esame, a quanto è stato già disposto e considerato con le citate deliberazioni e referto, ritenendo superfluo ripetere qui quanto già affermato nelle sedi competenti.

Si ritiene, peraltro, di dover richiamare succintamente i nuovi, più rilevanti principi regolatori introdotti con la normativa di cui trattasi.

In materia di bilanci e programmazione meritano di essere segnalati, come principi qualificanti, l'abbandono del bilancio di previsione di cassa, l'introduzione del principio del pareggio economico del bilancio (distinto dal pareggio finanziario); l'introduzione, come unità elementari del bilancio, della "risorsa" per l'entrata e dell'"intervento" per la spesa; la redazione del bilancio per programmi, servizi e interventi; l'obbligo per gli enti locali con popolazione superiore a 20.000 abitanti, e la facoltà per gli altri, di approvare il piano esecutivo di gestione, individuando gli obiettivi, i centri di costo e di responsabilità e le risorse da utilizzare per ciascuno di essi; la previsione di un bilancio pluriennale redatto in termini di competenza finanziaria ed a carattere autorizzatorio.

Per quanto riguarda la gestione del bilancio deve essere segnalata l'introduzione del controllo interno di gestione per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati nonché della efficienza, efficacia ed economicità dell'attività di realizzazione degli obiettivi stessi.

Su tali atti dovrà, poi, essere esercitato il controllo di secondo grado della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14/1/1994, n. 20.

Per quanto riguarda la materia degli investimenti si ricorda l'affermata esigenza della predisposizione del piano dettagliato economico-finanziario, in riferimento alla copertura anche delle spese di gestione indotte; per quanto attiene alla facoltà di indebitamento si richiama la prevista necessità di precise garanzie, anche per l'eventualità del ricorso ad un mutuo per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

⁹ I decreti precedenti, reiterati e non convertiti nei termini di legge sono: D.L. 27/12/1994, n. 719; 25/2/1995, n. 48 e 29/4/1995, n. 132.

Si segnala, altresì, la prescrizione relativa alla rilevazione e dimostrazione dei risultati della gestione sotto il profilo economico oltrechè sotto quello finanziario.

Tale aspetto normativo costituisce uno dei principi innovativi di più ampia portata, in quanto postula l'adeguamento delle scritture contabili degli enti locali al sistema aziendalistico, pur se con aspetti particolari, peculiari di enti di natura pubblica.

Tali principi hanno trovato il loro completamento con l'approvazione dei modelli relativi alla contabilità degli enti locali, operata con il D.P.R. 31/1/1996, n. 194, di recente emanazione (al riguardo si rinvia al parere in precedenza espresso dalle Sezioni riunite di questa Corte nell'adunanza del 9/6/1995, con il quale sono state sollevate osservazioni e suggerite le opportune modifiche).

Si osserva, inoltre, che il decreto in esame ha regolato la materia del risanamento finanziario di province e comuni, coordinando e definendo una disciplina, che si è venuta evolvendo nel tempo con numerose disposizioni.

Si tratta di una procedura complessa ed articolata, nella quale intervengono organi amministrativi anche a livello centrale.

Nuove regole aggiuntive di completamento sono state anche dettate per la revisione economico-finanziaria degli enti locali, con un inquadramento sistematico della materia.

In sintesi, prescindendo dalle considerazioni già formulate da questa Corte nelle sedi competenti, si ritiene di dover qui evidenziare la vasta portata innovativa della disposizione in esame, che corrisponde ad istanze di aggiornamento della disciplina finanziaria e contabile degli enti locali, anche in funzione della nuova regolamentazione dei controlli già adottata per le amministrazioni dello Stato e dei nuovi criteri di gestione delle risorse pubbliche ispirati a principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Tra le fonti normative occorre anche ricordare il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale Regioni-Autonomie locali, sottoscritto tra le confederazioni sindacali e l'ARAN, autorizzata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 1995, registrato dalla Corte dei conti, Sezione del controllo, in data 4/7/1995.

Con tale provvedimento è stato rinnovato il precedente contratto collettivo, approvato con il D.P.R. del 3/8/1990, n. 333, concludendo un laborioso iter di preparazione e colmando una carenza a lungo protrattasi nel tempo.

Il contratto in esame disciplina il rapporto di lavoro del personale degli enti locali, con esclusione del personale dirigenziale, per il quale è stato concluso un distinto contratto, di cui si dirà in seguito.

Con il contratto relativo al personale non dirigenziale si è provveduto, fra l'altro, a precisare più dettagliatamente le norme di garanzia per i servizi pubblici essenziali e per l'astensione dal lavoro in tali servizi.

La durata del contratto è stata determinata per il periodo dall'1/1/1994 al 31/12/1997, per la parte normativa, e dall'1/1/1994 al 31/12/1995 per la parte economica.

Si è introdotta la nuova disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale e del lavoro a tempo determinato; la nuova regolamentazione dei permessi retribuiti, più restrittiva, sostituisce in parte quella del congedo straordinario; tale ultimo istituto è abrogato anche per quanto riguarda la nuova disciplina delle assenze per malattia.

Le norme disciplinari sono ispirate a criteri di maggiore severità, pur nel rispetto dei criteri di gradualità e proporzionalità delle sanzioni; viene istituito il codice disciplinare, che regola la gravità ed il procedimento delle sanzioni.

La parte economica, distinguendo il trattamento fondamentale da quello accessorio, regola gli aumenti della retribuzione base rispetto a quella già in vigore, nonchè lo stipendio tabellare annuo a regime; sono stati analiticamente regolati i fondi per la retribuzione da corrispondere in relazione a particolari condizioni di disagio o pericolo, di lavoro o responsabilità, per la qualità della prestazione individuale, per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi (incrementabili in relazione all'accertamento di risparmi di gestione). Un'opportuna serie di norme transitorie garantisce il graduale passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina.

In sostanza con il nuovo contratto si attuano i principi della riforma prevista dal decreto legislativo n. 29 del 1993, in adesione anche alle direttive emanate al riguardo dal Governo con atto del 5/9/1994, mirando ad accrescere l'efficienza e l'efficacia della gestione amministrativa, a valorizzare la professionalità dei dipendenti, migliorare la qualità del lavoro e dei servizi, razionalizzare il costo dei servizi, anche attraverso il contenimento della spesa entro i limiti fissati dalla legge finanziaria, ad armonizzare le norme in materia di lavoro pubblico con quelle che regolano il lavoro privato. In sede di referto per l'esame del costo del lavoro per le pubbliche amministrazioni la Corte ha sottoposto ad esame anche il contratto collettivo nazionale del comparto Regioni-Autonomie locali ed ha segnalato al Consigliere delegato al controllo sugli atti del Governo la necessi-

tà di acquisire ulteriori elementi di valutazione in sede istruttoria. Sono state, fra l'altro, formulate osservazioni specifiche per quanto riguarda l'aumento del personale, e conseguentemente degli oneri contrattuali, in applicazione dell'art. 4, il quale contempla la riduzione dei periodi di assenza oltre i quali è prevista l'assunzione di personale a tempo determinato; si è inoltre osservato che comportano riflessi finanziari la previsione contenuta nell'art. 7, comma 6, riguardante il pagamento delle ferie non godute durante il periodo di preavviso, e quella del successivo comma 8, concernente l'indennità sostitutiva corrisposta in caso di decesso.

Per quanto attiene al contratto nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale, di cui si è fatto cenno, si osserva che anche la disciplina di questo, che è il primo contratto a livello nazionale della categoria, si ispira ai criteri di riforma previsti dal decreto legislativo n. 29 del 1993 ed alle direttive emanate al riguardo dal Governo.

Gli obiettivi perseguiti sono quelli dell'incremento dell'efficacia e dell'efficienza della gestione, della valorizzazione dell'impegno e della capacità manageriale dei singoli dirigenti, di migliorare e rendere flessibile il rapporto di lavoro dirigenziale, di razionalizzare il costo del lavoro e contenere la spesa complessiva per il personale entro i limiti previsti dalla legge finanziaria, di introdurre alcuni principi regolatori propri del rapporto di lavoro privato.

A tal fine si è operato con l'attribuzione ai dirigenti di una maggiore responsabilizzazione (vedasi disciplina delle cause di risoluzione del rapporto e della possibilità di recesso dell'amministrazione); sono stati previsti elementi della retribuzione da corrispondere in relazione alla rilevanza degli incarichi attribuiti ed ai risultati conseguiti; si è previsto un sistema di incremento delle retribuzioni compatibile con gli obiettivi di inflazione programmata.

Per quanto concerne la registrazione di tale contratto da parte della Corte dei conti si ricorda che la Corte, nell'ammettere al visto il contratto stesso (con deliberazione n. 47 del 22/2/1996), ha ricusato il visto per le parti che prevedevano il differimento del termine di efficacia della revoca delle deleghe di pagamento dei contributi sindacali, nonché per la clausola, che prevedeva il deferimento a collegi arbitrali delle controversie da lavoro conseguenti all'esercizio del diritto di recesso da parte dell'amministrazione.

Si fa qui menzione anche del provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri del 4/8/1995, con il quale il Governo ha autorizzato la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993, del testo dell'accordo successivo concordato tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali di categoria riguardante i segretari comunali. L'accordo si riferisce all'art. 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri.

Per quanto riguarda le sentenze della Corte costituzionale, fra quelle che riguardano, anche indirettamente, gli enti locali si ricordano le sentenze n. 1 del 8/9 gennaio 1996 e quella n. 87 del 25/28 marzo 1996.

Con la prima è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 6-bis, della legge 24/12/1993, n. 537; tale norma rendeva validi ed efficaci i provvedimenti (adottati prima del 31/8/1993), riguardanti i dipendenti degli enti locali, che avessero previsto profili professionali ed operato i relativi inquadramenti in modo difforme dalle disposizioni contenute nel D.P.R. 25/6/1983, n. 37. La norma, di portata considerevole, realizzando una sorta di sanatoria in bianco per tutti i provvedimenti illegittimi non conformi ai principi stabiliti da precedenti norme di legge, secondo la Corte si palesa come la negazione non solo del buon andamento ma anche di una razionale e coerente attività di amministrazione; il che ha condotto ad una pronuncia di illegittimità per manifesta irragionevolezza e per violazione dell'art. 97 della Costituzione. Con la seconda, richiamata decisione la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 114, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25/2/1995, n. 77 (ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), il quale prevedeva l'approvazione dello schema relativo alla relazione previsionale e programmatica attraverso un regolamento, senza contemplare alcuna forma di intervento da parte delle Regioni. Al riguardo, la Corte ha richiamato i principi di delega previsti dall'art. 4 della legge 23/11/1992, n. 421, che si ispirava ai criteri stabiliti dalla legge n. 142 del 1990, con i quali debbono essere armonizzate le nuove, emanando norme per il riordino dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

Tra tali criteri appare, come tratto caratterizzante della riforma del sistema delle autonomie locali, il ruolo conferito alla Regione dall'art. 3 della legge n. 142 del 1990, che individua in tale ente il centro propulsore e di coordinamento dell'intero sistema delle autonomie locali, talché la legge statale non può trascurare gli ambiti delle competenze regionali, sia in considerazione di quei rapporti finanziari, ai quali le Regioni sono direttamente interessate (v. art. 54 della legge n. 142/1990) sia delle funzioni programmatiche ad esse attribuite dall'art. 3 della medesima legge; tra le quali ultime rientra certamente la partecipazione alla procedura di approvazione dello schema della relazione previsionale e programmatica prevista dall'art. 114 del decreto n. 77 del 1995; sulla base di tali motivazioni è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di detta disposizione.

10. Gli investimenti ed i mutui

Nel documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per il triennio 1995/97 si prevedeva il rilancio dell'attività di investimento nel comparto pubblico attraverso interventi in vasti settori economici (trasporti, telecomunicazioni, opere pubbliche per gli acquedotti, ecc.), che rilanciassero la crescita di produttività.

Per quanto riguarda i riflessi di tale programma sugli interventi di province e comuni già si avvertiva in sede di stima di preconsuntivo una crescita nel 1995 dell'ordine del 8,3% rispetto all'anno precedente¹⁰.

Tra le fonti principali di finanziamento per gli enti locali si evidenziavano, nel disegno di legge finanziaria 1995, uno stanziamento annuo di lire 400 miliardi per il triennio 1995/97 per il Fondo nazionale ordinario per gli investimenti locali, uno stanziamento di lire 75 miliardi a titolo di rifinanziamento della legge sulla montagna, una previsione dell'ordine di 60 miliardi per il fondo nazionale speciale per gli investimenti (della cui quantificazione effettiva si è già detto in sede di esposizione delle previsioni definitive) ed un attestarsi del vecchio Fondo per lo sviluppo per gli investimenti (alimentato con i contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ordinari e non più con nuove risorse) su uno stanziamento per il 1995 di lire 10.376 miliardi (compresi lire 25 miliardi stanziati con la legge finanziaria).

Le previsioni assestate per il 1995 dei trasferimenti in conto capitale a comuni e province facevano comunque registrare una lieve flessione rispetto alle previsioni del 1994 (lire 12.082 miliardi rispetto a lire 12.633 miliardi)¹¹.

L'afflusso, peraltro, del credito per investimenti a favore degli enti locali ha segnato una netta ripresa nel 1994 rispetto all'anno precedente (+12,8%; 7.074 miliardi contro 6.270 miliardi di lire); ancora in incremento è il dato per il 1995, come fa ritenere la rilevazione (+15,9%) del credito accordato dalla Cassa depositi e prestiti per tale anno (il flusso di credito ha raggiunto il livello, per spese di investimenti su fondi propri, di 6.077 miliardi di lire rispetto ai 5.243 miliardi di lire del 1994)¹².

I dati complessivi delle spese per investimenti pubblici per gli enti locali segnano nel 1995 una ripresa considerevole; per i comuni si registra un importo di lire 16.857 miliardi (+13,1% rispetto al 1994, che registrava un importo di lire 14.898 miliardi); per le province l'incremento è minore (+1,9%; si passa da lire 1.482 miliardi del 1994 a lire 1.510 miliardi nel 1995); in crescita anche le spese per investimenti delle Comunità montane (+18%; da lire 534 miliardi del 1994 a lire 630 miliardi del 1995).

Si è così consolidata quella inversione di tendenza rispetto al dato negativo del 1992 (-24%), già manifestatasi nel 1993 (+2,7%)¹³.

L'analisi dei dati provvisori del credito accordato dalla Cassa DD. e PP. registra un incremento del 15,9%, come già detto; in tale ambito la concessione dei mutui ordinari ha segnato un incremento del 33%, mentre le concessioni di credito accordato in base a norme speciali hanno registrato una flessione del 17%. L'incremento delle erogazioni, per contro, sconta il naturale ritardo nel procedimento di realizzazione dei programmi, ed è, pertanto, più limitato (+2,8%).

Nell'ambito dell'articolazione dei mutui ordinari per categorie di opere, l'impegno prioritario viene rivolto, anche per l'anno 1995, verso i settori della viabilità, delle opere idriche ed igienico-sanitarie (61% del totale delle concessioni e 68% del totale delle erogazioni).

11. I servizi pubblici locali

Nelle direttive di politica economica previste dalla relazione previsionale e programmatica per il 1995 una particolare attenzione era riservata alle politiche per i servizi pubblici, sia nell'ambito nazionale che per le collettività locali.

La spinta per le privatizzazioni veniva considerata come impulso per una ristrutturazione dei costi e nel contempo come stimolo al recupero di produttività ed al miglioramento della qualità dei servizi resi; le tariffe dovevano essere il mezzo per consentire la copertura dei costi e l'acquisizione di flussi finanziari necessari per far fronte agli investimenti programmati.

¹⁰ V. relazione previsionale e programmatica per l'anno 1996, vol. II.

¹¹ Dati desunti dalla Relazione previsionale e programmatica per il 1995 e per il 1996.

¹² Dati del Ministero del bilancio, Direzione Generale della programmazione economica.

¹³ Dati Ragioneria generale dello Stato; Bollettino di informazioni - dicembre 1995

Nell'ambito dei servizi locali particolare attenzione era riservata alla necessità della correzione degli squilibri ancora evidenti nel settore dei trasporti per mezzo di un'organica riforma della disciplina del trasporto pubblico locale intesa, tra l'altro, a definire i rapporti tra società ed enti locali, nonché a raccordare i programmi di sviluppo del servizio con le risorse finanziarie ad essi destinate.

Lo sviluppo delle privatizzazioni, per quanto riguarda il settore dei servizi pubblici locali, è stato perseguito attraverso misure che consentono al capitale privato di impegnarsi per nuovi investimenti afferenti alle varie forme previste per la gestione dei servizi (project financing).

Accanto alle forme di gestione condotte per mezzo di società di capitale gli enti locali possono provvedere all'esercizio dei servizi pubblici anche con le altre modalità previste dall'art. 22 della legge n. 142 del 1990.

Sotto il profilo finanziario occorre osservare che il principio generale che presiede alla gestione del servizio pubblico, da parte di un organo dotato di bilancio autonomo, è quello della necessità del pareggio del bilancio stesso, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi; anche il provvedimento di approvazione delle tariffe dei servizi pubblici da parte dell'ente locale deve tenere presente la necessità di assicurare l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della correlativa gestione; questa garanzia è particolarmente richiesta per le gestioni condotte attraverso le società di capitali, laddove in altre forme di gestione (istituzioni) i costi sociali del servizio possono determinare prescrizioni meno rigide, con la necessaria previsione di oneri aggiuntivi rispetto a quelli riferibili al puro costo economico, da coprire anche mediante trasferimenti.

L'art. 14 del decreto n. 77/1995, in materia di bilancio di previsione, stabilisce che allo stesso debbano essere allegati, tra l'altro, anche le risultanze dei rendiconti delle aziende speciali, dei consorzi, delle società di capitali costituite per l'esercizio dei servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce; deve essere altresì allegata la deliberazione con la quale sono determinate le tariffe per i servizi a domanda individuale nonché i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.

Dall'esame di tali elementi, in sede di approvazione del bilancio di previsione, è possibile desumere un quadro completo degli elementi finanziari più importanti concernenti la gestione dei servizi pubblici locali.

L'art. 37 dello stesso decreto n. 77, inoltre, prevede l'obbligo dell'adozione di apposita delibera di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, relativi alla copertura dei disavanzi di consorzi, aziende speciali ed istituzioni (con determinate condizioni) nonché delle società di capitale costituite per l'esercizio di servizi pubblici. Tale deliberazione deve essere adottata almeno una volta all'anno e concorre a salvaguardare l'equilibrio del bilancio, attuando una ricognizione di oneri, che altrimenti sfuggirebbero al controllo finanziario.

L'art. 71, infine, dello stesso decreto, analizzando le componenti del conto economico, comprende fra le poste attive i proventi dei servizi pubblici e fra quelle passive la prestazione ed i trasferimenti a terzi, allocando nel documento che dimostra, a chiusura dell'esercizio, le risultanze delle attività dell'ente dal punto di vista economico, le partite relative alla gestione dei servizi pubblici. Le informazioni fornite dalle organizzazioni di categoria confermano l'andamento negativo del bilancio economico delle aziende interessate.

Nella relazione previsionale e programmatica per l'anno 1996 sono riportati i dati di preconsuntivo relativi alle tariffe dei servizi pubblici, stimati per l'anno 1995, con gli incrementi medi; tra di essi si registrano quelli dei trasporti urbani, che nel 1995 hanno subito un incremento medio del 12,60% e quelli dell'acqua potabile, il cui aumento medio è registrato nell'ordine del 10,09%.

I disavanzi del settore del trasporto pubblico locale, di competenza regionale, ammontano, per il periodo 1987/1993, per le sole regioni ordinarie, a lire 13.780 miliardi (V. Tab. 18, allegata).

I fondi stanziati ogni anno dalla legge finanziaria confluiscono sul Fondo comune regionale, di cui all'art. 8 della legge 16/5/1970, n. 281.

Vengono inoltre stanziati altri fondi con leggi emanate in corso di esercizio.

Concorrono al ripiano del deficit, in misura proporzionalmente ridotta, anche gli enti locali. Per dati più aggiornati si rinvia alla parte della relazione relativa alla gestione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

12. Risultati del consuntivo di cassa e risultati di competenza

Dall'allegato prospetto, di cui alla tabella n. 19 si rilevano i risultati del bilancio di cassa per province e comuni al 31 dicembre 1995, comparati con quelli relativi agli anni 1993/1994.

I dati si riferiscono a tutte le amministrazioni provinciali e a n. 7.881 Comuni (96,9% della popolazione) su un totale di n. 8.104 enti.

Dall'analisi dei risultati globali si evidenzia un avanzo del saldo delle operazioni finali per lire 820 miliardi, contro un disavanzo di lire 120 miliardi registrato nel 1994.

Tale risultato deriva da un incremento dell'avanzo per la parte corrente (da lire 4.820 miliardi del 1994 a lire 5.950 miliardi nel 1995) e da un lieve incremento del disavanzo di parte capitale (da lire 4.940 miliardi del 1994 a lire 5.130 miliardi nel 1995).

Le operazioni finanziarie hanno registrato nel 1995 un saldo positivo pari a lire 180 miliardi; nel 1994 il saldo era stato negativo per lire 220 miliardi.

Si è così registrata nel 1995 una disponibilità complessiva di lire 1000 miliardi rispetto ad un fabbisogno di lire 340 miliardi nel 1994.

L'analisi più approfondita dei dati di cassa evidenzia un incremento delle entrate tributarie di lire 2.740 (+9,%). Per le Province l'incremento, ben più elevato (+ 16,6%) è dovuto agli introiti riferibili alla tassa di iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico.

I trasferimenti provenienti dallo Stato hanno registrato complessivamente un incremento del 2,4%.

Per quanto riguarda i trasferimenti di parte corrente occorre osservare che sono in essi compresi circa lire 3.000 miliardi di versamenti, che sono stati effettuati ai comuni a titolo di oneri di concessione per il condono edilizio (tali importi vengono dai comuni allocati nei trasferimenti attivi di parte capitale, attesa la destinazione dei fondi). Le risorse trasferite alle Comunità montane ammontano globalmente a lire 276 miliardi (fonte: Situazione economica del Paese 1995; v. tabella n. 20 allegata con i dati del conto consolidato di cassa 1993/1995).

Per quanto riguarda i tributi locali si allega una tabella (n. 21) relativa ai tributi comunali (ICI, tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, tassa occupazione aree pubbliche, addizionale energia elettrica) e provinciali (tributo per l'ambiente, addizionale energia elettrica, imposte iscrizione veicoli al P.R.A.), per i quali i dati sono stati forniti dalla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze.

I dati, riferiti al triennio 1993/1995, mostrano un andamento pressoché costante del gettito tributario, se si accetta un calo di lire 624 miliardi della tassa rifiuti solidi urbani nel biennio 1994/1995, compensato da un incremento dell'ICI, nello stesso biennio, di lire 602 miliardi. Gli incassi per partite in conto capitale hanno registrato un contenuto aumento dell'1,4% nel 1995 (per gli incassi di parte corrente il dato complessivo è +12,6%).

Se si osserva, pertanto, l'andamento dei trasferimenti dallo Stato agli enti locali, che è in lieve incremento nel biennio 1994/1995, anche se si avverte una crescita più accentuata del gettito tributario, si deve concludere nel senso che la finanza degli enti locali rimane tuttora un sistema finanziario a carattere derivato, che non ha ancora raggiunto livelli tali da consentire alle collettività locali una sufficiente autonomia tributaria.

Sul versante della spesa si evidenzia l'incremento non accentuato delle poste relative ai pagamenti correnti (+ 4,7% nel 1995); non significativo è l'aumento delle spese per il personale (2,2% nel 1995) in quanto ancora non sembra registrare gli oneri per il nuovo contratto; più consistenti le spese per acquisto di beni e servizi (+18,7%; era stato + 7,1% nel 1993/94).

I dati ora esposti, non essendo dati di competenza, non costituiscono un'analisi specifica del bilancio a legislazione vigente, emendata od assestata, con riferimento agli impegni ed ai pagamenti dovuti per obblighi di legge, contrattuali o giudiziari.

Tuttavia sono indicativi della tendenza dell'andamento della spesa e dell'entrata degli enti locali, soprattutto se comparati con gli esercizi precedenti.

Per quanto riguarda i dati relativi alla competenza, dalla tabella n. 22 allegata risultano i dati generali onnicomprensivi di tutti i trasferimenti erogati a carico del bilancio dello Stato, anche attraverso le regioni, distinti per il titolo I e per il titolo II, per previsioni, impegni di competenza, con indicazione dei residui e con la comparazione rispetto agli esercizi precedenti (1992/1994). Sono allegati i dettagli per i singoli Ministeri.

Dall'esame di tali dati, che sono desunti dalle cat. V e XII del bilancio dello Stato (e dalla sottocategoria 5, secondo la classificazione economica), si evidenzia che l'importo delle previsioni definitive di competenza per tali trasferimenti ha subito nel 1995, per il titolo I, un incremento del 14% rispetto all'esercizio precedente e del 12,2% per il titolo II. Nel complesso (titolo I+ titolo II) l'incremento è stato del 12,8%. Tali risultati dimostrano un andamento alquanto diverso da quello desumibile dai dati del consuntivo di cassa.

13. Conclusioni

Il settore della finanza locale appare tuttora uno dei nodi di incrocio della politica economica e finanziaria nel quale si riassumono istanze riconducibili alle politiche pubbliche generali dello Stato ed urgenze indifferibili della vita economica e sociale delle collettività locali.

Dall'equilibrio finanziario ed economico delle misure e dei risultati della politica governativa del settore dipendono le soluzioni più soddisfacenti dei numerosi problemi, che gravitano attorno alla finanza degli enti locali (oneri finanziari per il bilancio dello Stato, politica degli investimenti pubblici, livello di pressione tributaria sulla collettività, riflessi sulla politica antinflazionistica, efficienza delle funzioni della pubblica amministrazione, con effetti positivi o negativi sulla produzione del reddito nazionale, costruzione del nuovo federalismo fiscale in rapporto con il ruolo emergente delle Autonomie regionali).

Numerosi sono, peraltro, i problemi del settore considerato, che, pur avviati verso il raggiungimento degli obiettivi programmatici, appaiono meritevoli di ancora più attenta osservazione.

I trasferimenti dello Stato appaiono tuttora di entità elevata; d'altra parte non appare raggiunta l'auspicata autonomia finanziaria, dalla quale dipende in larga misura il sistema di responsabilizzazione piena degli amministratori pubblici locali nelle scelte operative dirette al soddisfacimento dei bisogni delle collettività amministrate.

Il perseguimento della politica dello "zero budgeting" non può essere condotto senza mezzi finanziari e strumenti che consentano un'autonomia sufficiente nella impostazione del bilancio, con adeguati supporti tecnico-amministrativi, tali da consentire l'adozione di misure efficaci nelle scelte prioritarie di politica economica e finanziaria a livello locale.

Si deve comunque osservare che, se visti dal versante dello Stato i trasferimenti dovuti agli enti locali appaiono difficilmente riducibili, anche perchè destinati ai servizi indispensabili, mentre, dall'altro versante, la spesa degli enti locali presenta caratteri di rigidità molto marcata, non essendo spesso sufficienti le entrate ordinarie a coprire le spese correnti.

La politica del contenimento dell'inflazione e la preoccupazione di mantenere un livello di pressione tributaria comparabile con quello medio europeo costituiscono due aspetti antagonisti del settore, che tuttavia debbono essere risolti adeguatamente, nell'ambito di un quadro programmatico, che tenga conto anche della razionalizzazione del sistema tributario complessivo (nazionale, regionale e locale); certo è raccomandabile uno sfoltimento della intricata selva dei tributi locali.

Il problema dell'efficienza amministrativa anche in ambito locale, è collegato, oltretutto al grado di autonomia gestionale delle nuove funzioni dirigenziali, anche ad un adeguato ed agile sistema dei controlli. Controlli interni ed esterni, di legittimità e di gestione, preventivi e successivi si incrociano e si accavallano in un quadro complesso, che richiederebbe una maggiore razionalizzazione e semplificazione.

Gli oneri riflessi e gli oneri latenti a carico del bilancio degli enti locali appaiono una variabile della situazione economico-finanziaria degli enti non perfettamente definibile, nonostante le misure finora predisposte per una sempre maggiore approssimazione a dati contabili attendibili.

Il patrimonio degli enti locali costituisce, poi, un aspetto qualificante della spinta verso un'amministrazione efficiente, che sia almeno in grado di conoscere gli elementi di base delle proprie disponibilità attive e passive; in tal senso la predisposizione dei nuovi modelli contabili dovrebbe essere di stimolo per la soluzione del problema, da avviare operando un censimento degli elementi patrimoniali senza ricorrere, come spesso avviene, al costoso intervento di incarichi esterni all'amministrazione.

I servizi pubblici locali costituiscono un banco di prova del funzionamento delle nuove e vecchie forme organizzative di gestione; particolare attenzione dovrà essere dedicata al nuovo sistema di "project financing", in modo da equilibrare soluzioni troppo spinte verso una produttività a fini di lucro con una necessaria considerazione degli aspetti sociali della gestione, nel quadro degli equilibri complessivi di bilancio.

Gli investimenti e il nuovo sistema finanziario con titoli obbligazionari meritano una considerazione particolare.

L'attivazione degli interventi è stata finora nella disponibilità quasi totale della politica governativa degli investimenti; i nuovi strumenti predisposti a favore delle iniziative autonome degli enti locali richiedono, peraltro, una vigilanza particolare, per la quale sono già approntate le forme e le misure correttive.

Il settore appare tuttavia, per sua stessa natura, complesso e, se non attentamente seguito, rischia di coinvolgere la finanza locale in un sistema non virtuoso di finanziamento apparentemente "facile".

Lo sforzo operato dagli organi politici e dagli organi di vertice dell'amministrazione, che esplicano funzioni di coordinamento della finanza locale, per la riforma dell'ordinamento degli enti locali, appare finora de-

gno di particolare considerazione e rappresenta un sistema avanzato soprattutto per quanto concerne il nuovo assetto del bilancio e della contabilità.

Ulteriori aggiustamenti delle misure già predisposte potranno essere suggeriti dalla verifica dell'attuazione di tali riforme, che deve trovare un puntuale riscontro nell'efficienza della gestione dei beni e delle finanze pubbliche da parte degli amministratori locali.

Si segnalano, peraltro, alcune difficoltà di applicazione delle nuove linee della riforma contabile, che hanno portato allo slittamento dell'entrata in vigore di alcune norme concernenti il nuovo bilancio economico.

Rimangono, poi, alcuni aspetti per i quali dovrà comunque essere ricercata una soluzione più soddisfacente; qui si segnala il problema del permanere del fenomeno dei residui di stanziamento, come conseguenza del definito principio dell'impegno della spesa. Ne può conseguire una lacuna nella visione unitaria dei fenomeni gestionali, con difficoltà nella conciliazione tra dati contabili-finanziari e dati economici.

Si richiama, infine, l'attenzione sulla necessità di considerare, ai fini delle analisi del controllo di gestione sulle politiche pubbliche generali perseguite dagli organi amministrativi degli enti locali, modelli di "scala" che abbiano riguardo, sulla base del "bilancio politico" approvato dal Consiglio, alle grandi partizioni funzionali delle spese, che costituiscono il parametro maggiore delle misurazioni e valutazioni da compiere nell'intera gestione dell'ente locale (le analisi più dettagliate, per il controllo di gestione su scala minore hanno ovviamente riferimento ai singoli settori di gestione e di responsabilità di livello inferiore).

TAB. 1

Capitolo 1571: Erogazioni straordinarie a favore dei comuni e delle province per eventi eccezionali e per provvidenze contingenti di immediato intervento.....

Anno di riferimento	Previs. iniziali di competenza	Previs. definitive di competenza	Somme impegnate	
			Erogate agli enti sottoindicati	Autorizzate a residui
1995	2.300.000.000	2.300.000.000	comuni = 2.300.000.000	===
1994	500.000.000	500.000.000	comuni = 500.000.000	===
1993	500.000.000	360.000.000	comuni = 360.000.000	===

TAB. 2

Capitolo 1601: Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali

Anno di riferimento	Previs. iniziali di competenza	Previs. definitive di competenza	Somme impegnate	
			Erogate agli enti sottoindicati	Autorizzate a residui
1995	16.414.050.000.000	18.437.345.609.000	comuni = 14.350.709.278.693 province = 3.687.913.436.744 com.mont. = <u>173.666.020.858</u> totali = 18.212.293.736.295	143.065.484.906 81.537.306.599 <u>449.601.200</u> 225.052.372.705
1994	14.740.254.000.000	16.803.570.535.000	comuni = 12.359.748.035.413 province = 3.748.701.720.217 com.mont. = <u>165.642.954.800</u> totali = 16.774.092.751.430	 <u>29.477.934.570</u> === 29.477.934.570

TAB. 3

Capitolo 1602: Fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale

Anno di riferimento	Previs. iniziali di competenza	Previs. definitive di competenza	Somme impegnate	
			Erogate agli enti sottoindicati	Autorizzate a residui
1995	1.515.700.000.000	1.515.700.000.000	comuni = 1.290.155.257.890 province = 225.500.000.000 totali = 1.515.655.257.890	==== ==== =====
1994	871.400.000.000	871.400.000.000	comuni = 741.799.987.995 province = 129.600.000.000 totali = 871.399.987.995	==== ==== =====

Capitolo 1603: Fondo consolidato per la finanza locale

Anno di riferimento	Previs. iniziali di competenza	Previs. definitive di competenza	Somme impegnate	
			Erogate agli enti sottoindicati	Autorizzate a residui
1995	4.167.430.000.000	4.149.171.000.000	comuni = 3.608.998.047.725 province = 419.035.519.000 com.mont. = 72.154.259.140 totali = 4.100.187.325.865	6.533.643.020 800.000.000 ==== 7.333.643.020
1994	4.210.300.000.000	4.210.300.000.000	comuni = 3.664.036.247.576 province = 419.035.519.000 com.mont. = 71.191.131.999 totali = 4.184.252.398.575	56.037.101.485 ==== 56.037.101.485

Capitolo 7231: Somme corrispondenti ai proventi netti della gestione della casa da gioco di Campione d'Italia, da erogare all'amministrazione provinciale di Como ed ai comuni di quella provincia per la concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche ovvero per la destinazione ad altri enti pubblici operanti nella circoscrizione provinciale

Anno di riferimento	Previs. iniziali di competenza	Previs. definitive di competenza	Somme impegnate	
			Erogate agli enti sottoindicati	Autorizzate a residui
1995	=====	10.000.000.000	=====	10.000.000.000
1994	=====	10.000.000.000	=====	10.000.000.000

TAB. 4

Capitolo 7232: Fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province

Anno di riferimento	Previs. iniziali di competenza	Previs. definitive di competenza	Somme impegnate	
			Erogate agli enti sottoindicati	Autorizzate a residui
1995	10.296.500.000.000	10.296.500.000.000	comuni = 7.444.334.513.388 province = 1.027.200.391.327 totali = 8.471.534.904.715	=== === ===
1994	11.271.500.000.000	11.271.500.000.000	comuni = 8.101.883.127.082 province = 1.099.605.128.933 totali = 9.201.488.256.015	470.011.743.985 470.011.743.985
1993	11.671.500.000.000	11.671.500.000.000	comuni = 8.688.407.144.490 province = 1.184.014.678.970 totali = 9.872.421.823.460	=== === ===

TAB. 5

Capitolo 7233: Fondo per lo sviluppo investimenti delle comunità montane

Anno di riferimento	Previs. iniziali di competenza	Previs. definitive di competenza	Somme impegnate	
			Erogate agli enti sottoindicati	Autorizzate a residui
1995	79.414.000.000	79.414.000.000	com.mont. = 13.959.670.405	===
1994	79.414.000.000	79.414.000.000	com.mont. = 15.646.952.035	23.767.047.965
1993	79.414.000.000	79.414.000.000	com.mont. = 14.137.393.595	===

TAB. 6

Capitolo 7235: Fondo nazionale speciale per gli investimenti

Anno di riferimento	Previs. iniziali di competenza	Previs. definitive di competenza	Somme impegnate	
			Erogate agli enti sottoindicati	Autorizzate a residui
1995	===	29.491.835.000	===	29.491.835.000
1994	===	49.052.803.000	===	49.052.803.000
1993	===	56.736.301.000	===	56.736.301.000

TAB. 7

Capitolo 7236: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti

Anno di riferimento	Previs. iniziali di competenza	Previs. definitive di competenza	Somme impegnate	
			Erogate agli enti sottoindicati	Autorizzate a residui
1995	400.000.000.000	400.000.000.000	comuni = 326.985.795.095	=====
			province = 58.000.000.000	=====
			com.mont. = 14.000.000.000	=====
			totali = 396.985.795.095	
1994	300.000.000.000	300.000.000.000	comuni = 246.000.000.000	=====
			province = 43.000.000.000	=====
			com.mont. = 11.000.000.000	=====
			totali = 300.000.000.000	

TAB. 8

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI

INCIDENZA DELLE DETRAZIONI OPERATE SUL CONTRIBUTO ORDINARIO 1995
(solo enti con detrazione)

DENOMINAZIONE ENTE	CONTRIBUTO ORDINARIO	DETRAZIONE NETTA	INCIDENZA %
ASTI	21.983.620.161	170.848.353	0,8
TORINO	148.528.466.210	9.311.147.402	6,3
MILANO	169.310.140.478	3.811.703.883	2,3
VARESE	38.453.772.828	360.772.097	0,9
GENOVA	59.916.345.927	4.122.013.505	6,9
IMPERIA	18.844.054.789	549.331.822	2,9
LA SPEZIA	17.052.074.280	817.467.943	4,8
SAVONA	21.381.602.139	711.609.341	3,3
VENEZIA	48.435.960.939	1.310.942.804	2,7
GORIZIA	8.499.780.319	210.431.937	2,5
TRIESTE	15.649.534.068	1.285.910.402	8,2
FORLI'	42.203.384.343	618.293.935	1,5
GROSSETO	26.520.699.776	389.079.008	1,5
LIVORNO	23.618.733.468	1.188.881.431	5,0
ANCONA	30.903.942.768	267.107.972	0,9
PESARO	36.367.414.765	1.497.458.723	4,1
RIETI	22.379.207.597	890.535.036	4,0
ROMA	182.543.465.783	7.171.266.236	3,9
VITERBO	25.616.014.784	1.569.928.254	6,1
L'AQUILA	31.718.504.746	1.563.405.832	4,9
PESCARA	24.540.856.032	1.242.159.862	5,1
ISERNIA	14.056.906.926	390.470.942	2,8
BARI	103.704.790.213	2.518.605.494	2,4
TARANTO	47.669.914.922	1.668.980.427	3,5
MATERA	24.095.891.684	869.583.990	3,6
CATANZARO	68.813.820.891	929.098.970	1,4
REGGIO CALABRIA	49.749.608.438	1.592.127.327	3,2
CALTANISSETTA	24.638.374.540	276.447.227	1,1
CATANIA	73.511.679.844	4.850.624.899	6,6
MESSINA	63.741.733.289	3.955.924.933	6,2
PALERMO	86.105.911.338	5.291.222.956	6,1
ORISTANO	24.101.070.297	962.942.436	4,0
Totale Enti n. 32	1.594.657.278.582	62.366.325.379	3,9

NOTA: Le detrazioni sono state operate ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 41/95 e del D. L. 444/95.

TAB. 9

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI

INCIDENZA DELLE DETRAZIONI OPERATE SUL CONTRIBUTO ORDINARIO 1995
(enti tutti)

DENOMINAZIONE ENTE	CONTRIBUTO ORDINARIO	DETRAZIONE NETTA	INCIDENZA %
TERNI	19.181.501.348	0	0,0
ANCONA	30.903.942.768	267.107.972	0,9
ASCOLI PICENO	29.401.595.159	0	0,0
MACERATA	25.490.312.777	0	0,0
PESARO	36.367.414.765	1.497.458.723	4,1
FROSINONE	30.382.326.331	0	0,0
LATINA	31.116.545.268	0	0,0
RIETI	22.379.207.597	890.535.036	4,0
ROMA	182.543.465.783	7.171.266.236	3,9
VITERBO	25.616.014.784	1.569.928.254	6,1
CHIETI	32.882.441.178	0	0,0
L'AQUILA	31.718.504.746	1.563.405.832	4,9
PESCARA	24.540.856.032	1.242.159.862	5,1
TERAMO	28.210.860.582	0	0,0
CAMPOBASSO	24.094.325.110	0	0,0
ISERNIA	14.056.906.926	390.470.942	2,8
AVELLINO	29.266.777.765	0	0,0
BENEVENTO	23.621.018.315	0	0,0
CASERTA	48.627.589.626	0	0,0
NAPOLI	217.788.889.693	0	0,0
SALERNO	72.262.740.936	0	0,0
BARI	103.704.790.213	2.518.605.494	2,4
BRINDISI	27.870.077.194	0	0,0
FOGGIA	58.928.724.129	0	0,0
LECCE	54.049.142.032	0	0,0
TARANTO	47.669.914.922	1.668.980.427	3,5
MATERA	24.095.891.684	869.583.990	3,6
POTENZA	36.888.532.508	0	0,0
CATANZARO	68.813.820.891	929.098.970	1,4
COSENZA	55.929.461.974	0	0,0
REGGIO CALABRIA	49.749.608.438	1.592.127.327	3,2
AGRIGENTO	33.804.750.329	0	0,0
CALTANISSETTA	24.638.374.540	276.447.227	1,1
CATANIA	73.511.679.844	4.850.624.899	6,6
ENNA	19.689.955.256	0	0,0
MESSINA	63.741.733.289	3.955.924.933	6,2
PALERMO	86.105.911.338	5.291.222.956	6,1
RAGUSA	22.709.032.221	0	0,0
SIRACUSA	32.075.939.894	0	0,0
TRAPANI	32.494.482.229	0	0,0
CAGLIARI	48.446.396.649	0	0,0
NUORO	26.389.798.094	0	0,0
SASSARI	37.278.332.680	0	0,0
ORISTANO	24.101.070.297	962.942.436	4,0
Totale Enti n. 92	2.033.140.658.134	37.507.891.516	1,8

NOTA: Le detrazioni sono state operate ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 41/95 e del D. L. 444/95.